



Vicenda Lexitor

## Se i giudici ignorano la norma del Sostegni Bis

Pagina 13

# Credito. Se i giudici ignorano il Sostegni bis

### Alcune decisioni prevedono rimborsi dei costi up-front per casi ante luglio

**Federica Pezzatti**

Non è bastato il colpo di spugna dato alla Lexitor con il decreto Sostegni bis dello scorso luglio a fare chiarezza nel contenzioso attinente all'estinzione anticipata dei finanziamenti, in particolare nella cessione del quinto. La pezza al pasticciccio originato dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del settembre 2019 non sempre tiene.

A quanto rilevato da Plus24 molte decisioni dei giudici di pace, stanno ignorando la disposizione legislativa e hanno omesso qualsiasi riferimento al Dl 73/2021 (art. 11 octies). Almeno una dozzina di casi sono stati decisi come se nulla fosse cambiato rispetto alle norme in vigore dallo scorso 25 luglio, con motivazioni basate in vario modo sulla giurisprudenza precedente. Non sono state prese in considerazione neppure alcune recenti decisioni dell'Abf (Decisione 1298 del 20 gennaio 2022), enunciate tenendo conto delle novità normative a cui si è quasi immediatamente adeguato il collegio di coordinamento dell'Abf (15 ottobre 2021).

Va ricordato che l'intervento legislativo correttivo è stato realizzato dal Governo a seguito dell'enorme contenzioso che si stava originando

dopo la sentenza della Corte Ue che di fatto prevedeva l'obbligo di rimborso ai clienti delle finanziarie, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, anche dei costi up-front e non solo di quelli recurring (ricorrenti), con efficacia retroattiva. L'Abf, infatti, seguendo le linee indicate dalla Banca d'Italia, si era da subito allineato alla sentenza europea con una decisione del collegio di coordinamento del dicembre 2019. Ma le decisioni dei collegi favorevoli ai consumatori venivano quasi sempre disattese dagli intermediari.

Anche nei tribunali, nel frattempo, la giurisprudenza era ormai quasi consolidata nell'applicare l'interpretazione europea e quindi nel favorire il rimborso di tutti i costi proporzionalmente al tempo. Da qui la decisione politica di inserire nel decreto dello scorso luglio una disciplina diversa per le operazioni concluse dopo la sua entrata in vigore (23 luglio 2022) rispetto a quelle intervenute in precedenza (cancellando di fatto la retroattività prevista invece dalla Corte Ue).

#### Le decisioni dei Giudici di Pace

Se alle regole del Sostegni bis si è subito adeguato l'Abf, meno coerente è parsa invece la condotta dei Giudici di Pace, soprattutto

nel sud Italia e nei giorni scorsi anche a Roma (decisione Gdp dell'11 aprile 2022), che non stanno tenendo in considerazione le novità normative. O che se ne infischiano (come direbbe Totò).

#### La parola alla Consulta

Un comportamento del tutto originale tenuto conto che, tra l'altro, l'articolo 11-octies comma 2 del Dl Sostegni è stato già rimesso al vaglio della Corte Costituzionale, che nei prossimi mesi si dovrà pronunciare. E che proprio Enrico Astuni, giudice della prima sezione civile del tribunale di Torino che lo scorso novembre ha emesso l'ordinanza di remissione a Palazzo della Consulta, riconosceva, nella stessa, di «non poter non applicare» la nuova norma del Decreto sostegni bis per la quale considerava «rilevante e non manifestamente infondata la que-



Peso: 1-1%, 13-41%

stione di legittimità costituzionale» con particolare focus sul principio di eguaglianza sostanziale e sul primato del diritto comunitario.

«*Iura novit curia*. È il giudice che, dovendo decidere circa le norme di legge applicabili a un caso controverso, deve innanzitutto conoscere le norme sulle quali basare la sua decisione – spiega Pier Luigi Tosato, professore emerito di diritto internazionale e diritto Ue della Sapienza –. Le parti contendenti gli possono fornire un valido ausilio. Ma al giudice spetta in ultima analisi valutare se le indicazioni delle parti sono corrette, se è il caso di rettificare l'interpretazione di norme da esse invocate, ovvero se occorre rifarsi a norme che le parti hanno ommesso di richiamare. Evidentemente, per assolvere questo compito, il giudice deve avere ben presente il quadro normativo nel suo complesso, senza trascurare anche norme eventualmente entrate in vigore poco prima che egli renda la sua pronuncia». Insomma secondo l'esperto era lecito attendersi che le decisioni giudiziarie adottate dopo la vigenza della nuova legge, ne tenes-

sero debitamente conto.

«Questo per la verità è avvenuto in alcuni casi – aggiunge Tosato –, nei quali i giudici hanno dato atto dell'esistenza della nuova normativa: talora applicandola senza riserve, talora contestandone a vario titolo l'applicabilità, fino, in alcuni casi, ad adottare un'interpretazione abrogativa, quasi sostituendosi di fatto alle funzioni riservate dall'ordinamento alla Consulta». Ma, secondo il professore, ignorare l'esistenza di una legge rappresenta una grave anomalia.

«È pur vero che questa anomalia può essere sanata in sede di appello – continua Tosato –, si tratta però di un rimedio scarsamente praticabile rispetto a contenziosi del tipo di quelli relativi ai finanziamenti dietro cessione del quinto. Infatti, la proposizione di impugnativa è scoraggiata dal concorso di diverse considerazioni: Il modesto valore pecuniario delle singole controversie, la loro numerosità, i costi e i tempi delle procedure di appello, l'efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado, associata alla difficoltà di ottenere sospensive per la

modestia delle somme coinvolte nelle singole decisioni». Per tutti questi motivi la grave anomalia passa fatalmente in giudicato.

L'incertezza pare destinata a perdurare: a quanto risulta da un rapido sondaggio tra avvocati del settore in circa 4 casi su 10 i giudici di pace non applicano il Sostegni bis. In questa situazione è lecito attendersi che il contenzioso finisca con lo spostarsi dall'Abf (che ormai si è allineato alle norme che cancellano la retroattività) ai giudici di pace dove evidentemente ci sono più possibilità di vittoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### IL DECRETO SOSTEGNI BIS

##### La sentenza Ue/2019

La Corte di giustizia Europea con la sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019 ha fornito una lettura interpretativa dell'articolo 16 della Direttiva 2008/48, secondo cui in caso di anticipata estinzione del contratto di credito il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale, inclusi gli oneri upfront. Una decisione che contrasta con la prassi e la normativa secondaria che ha regolato i rapporti tra finanziarie e clienti fino a quel momento. L'efficacia della sentenza è retroattiva (per 10 anni).

##### Nuove regole

Nel luglio 2021 in fase di conversione del Dl Sostegni bis è stato introdotto l'articolo 11-octies che di fatto cancella la retroattività dell'applicazione della sentenza Ue: le nuove regole, varranno per le operazioni concluse dopo l'entrata in vigore del decreto (23 luglio 2021)

##### Adeguamento Abf

In ottobre il Collegio di Coordinamento ABF (decisione n. 21676 del 15/10/2021) rivede la sua posizione sul tema e si adegua al Decreto Sostegni Bis.

#### Chi ignora il Decreto Sostegni Bis

Alcune decisioni che non tengono conto delle modifiche legislative e applicano retroattivamente l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'art. 125 sexies TUB

TRIBUNALE	DATA	N° SENTENZA
<b>Tribunale Savona sede di appello</b>	15/09/21	<b>680/21</b>
<b>Giudice di Pace S. Maria Capua Vetere</b>	20/09/21	<b>5046/21</b>
<b>Tribunale Brindisi</b>	04/10/21	<b>1279/21</b>
<b>Giudice di Pace di Vibo Valentia</b>	12/10/21	<b>1574/21</b>
<b>Giudice di Pace di Terracina</b>	27/10/21	<b>446/21</b>
<b>Giudice di Pace Napoli</b>	16/11/21	<b>33231/21</b>
<b>Tribunale ordinario Savona</b>	19/11/21	<b>885/21</b>
<b>Giudice di Pace di Roma</b>	06/12/21	<b>26312/21</b>
<b>Giudice di Pace di Ivrea</b>	16/12/21	<b>691/21</b>
<b>Giudice di Pace Nola</b>	29/12/21	<b>4795/21</b>
<b>Corte d'appello di Milano</b>	12/01/22	<b>679/2022</b>
<b>Giudice di Pace di Mascalucia</b>	18/01/22	<b>312/22</b>
<b>Giudice di Pace di Catania</b>	26/01/22	<b>157/22</b>
<b>Giudice di Pace di Catania</b>	31/01/22	<b>214/22</b>
<b>Giudice di Pace di Nola</b>	22/02/22	<b>803/22</b>
<b>Giudice di Pace di Catania</b>	28/02/22	<b>449/22</b>
<b>Giudice di Pace di Roma</b>	11/04/22	<b>6418/22</b>

Fonte: elaborazione su sentenze e decisioni rilevate da Plus24



Peso: 1-1%, 13-41%